

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Michela Pellicelli
Sergio Sala

dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO
Francesco Giovanzana

del Consiglio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO
Barbara Assolari

del Centro Studi
Consulenti del lavoro di Bergamo

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Per il 730 precompilato avviata la fase operativa

I contribuenti devono decidere se lasciarlo così o modificarlo
Ritardi nei pagamenti delle cartelle: ridotti gli interessi di mora



Per il «730» precompilato si è entrati, dal 2 maggio, nella seconda fase, che consente di trasmettere on line il documento all'Agenzia delle Entrate

MARCO CONTI

Due importanti novità in questo mese da parte delle Entrate. La prima riguarda l'invio del 730 precompilato, l'altra la riduzione degli interessi per i versamenti effettuati in ritardo. Tema precompilato: da sabato 2 maggio siamo entrati nella fase due, che consente a pensionati, lavoratori dipendenti e assimilati di trasmettere on line il documento all'Agenzia delle Entrate direttamente dal proprio computer. Lasciarlo così com'è oppure modificarlo? È quanto sono chiamati a decidere 20 milioni di contribuenti in merito al 730 fornito dal fisco. Dopo la prima fase scattata il 15 aprile scorso, quando le Entrate hanno reso disponibili sul proprio sito le dichiarazioni precompilate (in tutto o in parte) per consentire agli italiani di verificare l'esattezza o meno di quanto riportato nel modello, è arrivato il momento di rispedire tutto al mittente. La novità ha riscosso

grande curiosità e interesse da parte dei contribuenti, soprattutto pensando alle lunghe file degli anni scorsi solo per avere informazioni o consegnare i modelli. Prima dell'invio alle Entrate i contribuenti devono però verificare e decidere se accettare, integrare o modificare la dichiarazione dei redditi precompilata. Tenendo presente che se la stessa non è trasmessa esattamente così come è stata messa a disposizione dal Fisco, si perde il vantaggio forse più importante per il contribuente, e cioè di evitare eventuali controlli documentali da parte delle Entrate sugli oneri detraibili e deducibili. Visto l'alto numero degli interessati, le Entrate nei giorni scorsi hanno redatto l'ennesimo documento informativo sul tema, ricordando che in ogni caso il 730 può essere inviato sino al 7 luglio, in autonomia o delegando il proprio sostituto d'imposta, un Centro di assistenza fiscale (Caf) oppure un profes-

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.

Commercialisti

RISPOSTA N. 404

Quelle fatture sul conto corrente cointestato

Ho ristrutturato la casa di mia proprietà, fatture a mio nome pagate con bonifico dal conto corrente cointestato con mio marito, nel bonifico abbiamo indicato mio marito quale beneficiario della detrazione, poiché la dichiarazione dei redditi la facciamo a nome suo per tutta la famiglia. A questo punto però, il Caf a cui ci siamo rivolti, sostiene che stando così i documenti, non abbiano diritto alle detrazioni. Avete una soluzione?

— LETTERA FIRMATA

La Circolare 21/5/2014 numero 11/E, risponde in questo modo: «Con circolare n. 20/E del 2011, par. 2.1, dopo aver richiamato precedenti documenti di prassi diretti a riconoscere il beneficio al soggetto che ha effettivamente sostenuto l'onere, è stato specificato che, nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati ad un solo comproprietario, mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest'ultimo sostenuta. L'indicazione contenuta nelle istruzioni al modello 730/2014 riprende quanto precisato nella circolare del Ministero delle finanze n. 121 del 1998, par. 2.1, in cui è stato specificato che la detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese, e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. Si tratta di un'indicazione da seguire nella generalità dei casi che non preclude,

tuttavia, la possibilità di applicare il più recente orientamento assunto con i documenti di prassi in precedenza citati, alle medesime condizioni, nel caso in cui la spesa sia stata in parte sostenuta dai familiari conviventi del possessore o detentore dell'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di ristrutturazione».

RISPOSTA N. 405

Le detrazioni per ristrutturare il sottotetto

Vorrei ristrutturare il sottotetto di casa mia senza aumento della volumetria, secondo la legge regionale di recupero dei sottotetti ai fini abitativi. Per questo motivo vi chiedo: 1) È ammesso per questo intervento la detrazione fiscale del 50% sulle opere varie (elettriche, idrauliche, pavimentistiche)? 2) Quale tipologia di concessione edilizia deve, il mio professionista incaricato richiedere al Comune per usufruire della suddetta detrazione? 3) È vero che il Comune provvederà autonomamente all'accatastamento delle modifiche apportate se considerate queste ultime come ampliamento dell'immobile originale? 4) Si potrebbe in futuro separare catastalmente l'ampliamento dall'esistente?

— LETTERA FIRMATA

1) Ai fini della detrazione per le ristrutturazioni edilizie sono detraibili i lavori eseguibili nel sottotetto, purché non si modifichi la volumetria esistente. 2) La tipologia della concessione edilizia è subordinata dalla collocazione urbanistica dell'immobile oggetto di recupero e ristrutturazione. 3) La Cil e la Cila integrate dalla comunicazione di fine lavori, sono valide anche ai fini dell'aggiornamento catastale e sono tempestivamente inoltrate dal Comune ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate. 4) Il problema è ampiamente dibattuto e non è possibile fornire una risposta certa sulla base delle informazioni disponibili.

Notaio

RISPOSTA N. 406

**Il testamento
il lascito ai poveri
e la «legittima»**

*Sono una mamma
di tre figlie; durante
la mia vita
ho lavorato e risparmiato,
trovandomi così
con un bel po' di risparmi.
Ora vorrei fare testamento,
ma non so come fare,
io vorrei lasciare
questi soldi,
dopo la mia morte,
ai poveri della mia città,
attraverso
la mia parrocchia,
che frequento assiduamente
da oltre 30 anni.
Alle figlie
ho già dato, e molto.
Ora mi chiedo:
sarò a posto con la legge?*

— LETTERA FIRMATA

Innanzitutto mi congratulo con lei per i suoi pregevoli intenti, prova di quanto sia radicato lo spirito di solidarietà nella nostra terra bergamasca. Venendo al suo quesito, i dubbi che nutre sono fondati, in quanto la legge riconosce una particolare tutela a determinati soggetti, i cosiddetti «legittimari» (fra cui rientrano i figli del testatore), ai quali viene riservato il diritto a ricevere almeno una quota minima del patrimonio del defunto. Nel caso in cui, infatti, tale quota non venisse riconosciuta attraverso il testamento, o con precedenti donazioni effettuate in vita, detti soggetti hanno la facoltà di chiedere che venga loro attribuito quanto spettante per legge. Il mio consiglio, pertanto, è quello di rivolgersi ad un notaio di sua fiducia, esponendo allo stesso compiutamente la sua situazione, soprattutto in merito a quanto già donato alle sue figlie; in questo modo avrà l'aiuto necessario al fine di redigere un testamento in grado di conciliare sia le disposizioni di legge, sia le sue nobili volontà.

TROVA INCENTIVI

**Bando regionale da un milione
per nuovi modelli d'innovazione**

Nuovi incentivi Open Innovation. Regione Lombardia ha infatti pubblicato il bando per la concessione di incentivi rivolti alla creazione e allo sviluppo di comunità all'interno della piattaforma regionale di Open Innovation. Lo scopo è quello di proporre un nuovo modello di innovazione e ricerca incoraggiando un ambiente favorevole allo sviluppo di progettualità. Open Innovation Lombardia ha lo scopo di intensificare, semplificare e innovare le relazioni tra i soggetti coinvolti mediante un nuovo approccio collaborativo che sfrutta le potenzialità della rete per permettere alle imprese di innovare velocemente. L'iniziativa si rivolge alle micro, piccole e medie imprese operanti nel settore manifatturiero, delle costruzioni, dei servizi alle imprese e agli organismi di ricerca con almeno una sede operativa in Lombardia. Il fine ulti-

mo, è quello di offrire alle imprese lombarde l'opportunità di beneficiare di servizi qualificati per renderle maggiormente competitive sul territorio nazionale ed estero. Per partecipare al bando, le imprese dovranno scegliere una macro-tematica di interesse e presentare almeno 3 lettere di adesione di altri soggetti (imprese, enti di ricerca pubblici e privati) interessati a partecipare alla comunità per la quale ci si candida. La dotazione finanziaria complessiva messa a disposizione da Regione Lombardia ammonta a un milione di euro. L'agevolazione, pari al 50% dei costi ammissibili, sarà concessa sotto forma di contributo a fondo perduto, fino ad un massimo di 12.500 euro. La procedura è a sportello, e le domande possono essere presentate dal 30 aprile fino al 30 giugno. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: <http://www.ue-regione.lombardia.it/>. ■

Sara Fusini

Consulente politiche del lavoro



*Nel corso
del 2013 ho stipulato
un contratto
di collaborazione
a progetto
che si è concluso
in data 30 settembre 2014,
ho fatto richiesta
dell'indennità
«una tantum»
e mi è stata corrisposta
ma entrando
nel sito
dell'Inps per la verifica
della mia posizione
previdenziale
ho visto
che non mi sono stati
accreditati i contributi
relativi all'una tantum:
è corretto?*

— E. S.

La Legge 92/2012 ha cambiato i requisiti di accesso e le modalità di calcolo dell'indennità «una tantum» per i collaboratori a progetto. Per avere diritto a questo sussidio il lavoratore deve: -avere operato in regime di monocommittenza nell'anno precedente quello della richiesta; -aver guadagnato nell'anno precedente un reddito fiscalmente imponibile inferiore a 20.220 euro; -avere un contributo mensile nell'anno di richiesta; -avere almeno due mesi di disoccupazione nell'anno precedente quello della richiesta; -risultino accreditate nell'anno precedente almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione separata. La domanda può essere richiesta compilando l'apposito modulo (Co.co.pro 2014 Cod. SR 140) disponibile sul sito web dell'Inps alla sezione «Moduli». Per gli anni 2013, 2014 e 2015 l'importo della prestazione è pari al 7% del minimale annuo di reddito moltiplicato per quello che risulta essere il numero minore tra il numero delle mensilità accreditate per l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. Si decade dal diritto in caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruente e purtroppo le confermiamo che l'una tantum non consente il diritto all'accredito delle settimane, così come è avvenuto per la prestazione di disoccupazione che lei ha percepito. Mi permetto inoltre di constatare con piacere che lei ha la buona consuetudine di consultare la propria posizione previdenziale, ritengo essere un'ottima prassi di verifica e che ognuno di noi dovrebbe avere l'abitudine di effettuare.

RISPOSTA N. 407

**Quella cambiale
ritenuta «nulla»
e tornata indietro**

*Per onorare un prestito
ricevuto da me,
un mio amico,
mi gira alcune cambiali
emesse appunto
dall'acquirente
della sua casa e registrate
nell'atto dei notaio.
Ho depositato
le cambiali in banca
qualche mese fa e,
la prima, mi è tornata
indietro con una motivazione
che ritengo assurda.
Qual è il percorso corretto
da seguire per avere
quanto mi spetta?
Perderò i miei soldi?
Quali motivi rendono
nulla una cambiale?*

— LETTERA FIRMATA

Con le poche informazioni a disposizione, ovviamente, non posso fornirle un mio

giudizio sulla vicenda né, tantomeno, aiutarla in merito alle ragioni che hanno spinto la banca a respingere il titolo di credito girato a suo favore. Visto il tenore della sua domanda, suppongo che le sia stata eccepita la nullità del titolo cambiario, per assenza di uno dei requisiti essenziali della stessa così come individuati e descritti dall'art. 1 del Regio Decreto 1669/1933, o per nullità della girata stessa. Le consiglio, pertanto, di rivolgersi ad un notaio di sua fiducia, esaminando, con il suo ausilio e competenza, la documentazione a sue mani e, più nello specifico, la fattispecie, in modo tale che le siano chiare le varie opzioni che le si presentano,

sia nei confronti dell'emittitore della cambiale che dei successivi giranti, e dunque le sia chiaro il percorso da intraprendere per vedere riconosciute e soddisfatte, eventualmente anche in via giudiziale, le sue ragioni di credito.

RISPOSTA N. 408

**Acquisto casa
Come prestare
denaro ai figli?**

*Intendo acquistare un
immobile da intestare
a mia figlia che ha da poco
terminato gli studi
ed è in cerca di occupazione.
Come posso prestarle
il denaro
per l'acquisto, per essere
in regola con la legge?*

— S. R.

Dalla sua breve esposizione mi pare di intuire che la sua intenzione è quella di aiutare sua figlia, al momento priva del denaro necessario, nell'acquisto della propria abitazione. In tutti gli acquisti immobiliari finanziati da soggetti terzi, come nel caso di un genitore che fornisce al proprio figlio la disponibilità economica necessaria per il pagamento del prezzo, oppure che versa direttamente al venditore l'importo necessario all'acquisto dell'immobile, è possibile (e consigliabile) dichiarare nell'ambito dell'atto di compravendita

che il denaro proviene non già dal patrimonio dell'acquirente, bensì dal genitore stesso. Detta dichiarazione, ai sensi della vigente normativa fiscale, non comporta alcun aggravio dell'ammontare complessivo delle imposte relative alla compravendita stessa, ed ha altresì il pregio di rendere trasparente l'intera operazione economica posta in essere. In questo modo, infatti, si fornisce al fisco, già con l'atto di acquisto, la giustificazione della dotazione finanziaria di un soggetto acquirente che, alla luce della sua capacità reddituale, non potrebbe permettersi un esborso così ingente. Il notaio cui vi rivolgerete per il rogito, le fornirà ogni risposta in maniera esaustiva.

**Consulenti
del lavoro**

RISPOSTA N. 409

**Quel Cocopro
e l'indennità
«una tantum»**

*Nel corso del 2012
ho perso il lavoro
a seguito della chiusura
dell'azienda per la quale
lavoravo;
ho fatto richiesta
di disoccupazione
che mi è stata
regolarmente corrisposta
e ho trovato
la corrispondenza
anche nella mio estratto
contributivo.*

**@Trova
Risposte**

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista
☐ Notaio

☐ Consulente
del lavoro

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____
Indirizzo _____ Città _____
Tel. _____ E-mail _____
Firma _____

Informative privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO